

per la celebrazione delle Messe e dei divini Offizj, dal servizio delle quali elemosine de' fedeli potessero li medesimi percepire una qualche cosa per il proprio sostentamento. Ecco le parole del Breve già ben note alla maturità dell' EE. VV. Dummodo alicui Ecclesiæ &c.

671) Da tale espressa clausula, e precisa condizione a cui sta appoggiato il Breve, apparmi si rilevi, che servendo le Messe, li Divini Offizj, le Limosine de' Fedeli per titolo di Patrimonio de' Chierici Veneti, e dovendo il Patrimonio essere in ugual summa per tutti, non può intorno alle obblazioni de' Fedeli, e realmente a tutto ciò, che dopo il Breve medesimo fu offerto alle Chiese per Messe e Divini Offizj, accordarsi maggiore diritto alli Titolati, di quello che agli Alunni stessi: anzi hanno questi unitamente alli Titolati, ed alli stessi Piovani il gius acquisito, in virtù della loro ordinazione, di percepire da tali proventi eguale porzione, come di fatto per tutti egualmente patrimoniale. Nè ciò porta già verun aggravio a' Titolati, quali in virtù dei loro Titoli godono li proprje particolari proventi, e le precise assegnate distribuzioni, delle quali non sono a parte gli Alunni.

672) Prevenne questa riflessione del Piovano il N. U. Vettor Sandi nella sua allegazione in favore dei Titolati, dicendo: Il Patrimonio de' Giovani per il vigor della Bolla stessa, è l'essere ascritti alla Chiesa, con che vengono posti in via & in potenza col servire, di acquistar il grado dei Titoli: e l'elemosine de' Cristiani sono unicamente dalla Bolla considerate per unaliquid in soccorso del loro vitto. Lo che porta il dover esser contenti essi Giovani